

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

Provincia di Pavia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

IN MERITO ALLA

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'organo di revisione

dott. Maurizio Secco

IL REVISORE dei conti del Comune di Robecco di Pavese, il giorno 19 luglio 2016,

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2016;

Richiamata la delibera consiliare n. 10 del 26/04/2016 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

Richiamata la delibera consiliare relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015.

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Vista la bozza di deliberazione del Consiglio comunale di cui in oggetto;

PREMESSO CHE

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- d) l'articolo 147-ter, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali solo con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;
- e) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*;

TENUTO CONTO quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2016 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta fissato al 30 novembre 2016 e che pertanto entro la data del 31 luglio 2016 occorre procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per gli enti al di sotto dei 15.000 abitanti;
- Per le operazioni di riequilibrio gli enti locali possono utilizzare per il 2016-2018 le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte

capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2016.

RILEVATO CHE:

- che, alla data della rilevazione, la situazione finanziaria di parte corrente, derivante dal raffronto tra le entrate accertate dei primi tre titoli e le spese impegnate ai titoli I e III, presenta una situazione positiva;
- che la gestione dei residui non presenta situazioni di gravi squilibri e non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- dell'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi, considerando anche accertamenti e impegni ancora da contabilizzare e riconciliati come da prospetto conservato agli atti;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
- che l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- che la proiezione degli equilibri finanziari alla fine dell'esercizio consente di prevedere il rispetto degli equilibri di competenza previsti;
- che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio del bilancio finanziario 2016 in fase di gestione;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di congruità, coerenza, attendibilità, sulla presente proposta di deliberazione ex art. 193 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e di salvaguardia equilibri di bilancio.

ACCERTA

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi di pareggio di bilancio per il periodo 2016/2018;
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Maurizio Secco

